# REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE E LA GESTIONE TELEMATICA DELL'ALBO OPERATORI ECONOMICI DA CONSULTARE PER AFFIDAMENTI DI LAVORI, BENI E SERVIZI

(Approvato con deliberazione del Consiglio di Gestione n. 4 del 25/10/2021)

#### ART. 1 - FINALITA'

II presente documento disciplina l'istituzione e la gestione di un Elenco di Operatori Economici (di seguito anche Albo) che Fondazione per lo sport si riserva di utilizzare per l'individuazione di soggetti idonei a fornire Lavori, Beni e Servizi.

L'Albo si configura come un elenco aperto, sicché i soggetti interessati all'iscrizione possono presentare domanda d'inserimento in qualsiasi momento.

L'Albo è formato e conservato in modalità digitale, utilizzando il portale di cui al seguente link: https://fondazionesport.pro-q.it.

Le modalità di accreditamento dell'Operatore Economico al portale, nelle forme della Registrazione e dell'Iscrizione, sono quelle indicate al successivo art. 6 e nell'allegato Manuale Operatore Economico.

II Regolamento è finalizzato ad assicurare l'applicazione uniforme, sistematica e puntuale dei criteri di selezione degli Operatori Economici iscritti nell'Albo, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità, trasparenza, concorrenza e rotazione.

## ART. 2 - AMBITI DI APPLICAZIONE E AFFIDAMENTI DI MODICO VALORE

L'Albo sarà utilizzato da Fondazione per lo sport nei seguenti casi inerenti esclusivamente l'affidamento diretto:

- a) in base all'art. 36 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. per lavori, servizi e forniture per importi sottosoglia, secondo la normativa vigente;
- b) negli altri casi previsti e consentiti dalla legge (tra cui a titolo esemplificativo l'art. 1 comma 2 lett. A del D.L. 76/2020 convertito con modificazioni in L. 120/2020 e s.m.i.).

Per gli appalti di lavori, servizi e forniture, il cui valore di base, senza oneri tributari, non sia superiore ad euro 1.000,00 (mille/00) si può procedere – a discrezione di Fondazione per lo Sport - nei seguenti modi, fino ad adozione di altri strumenti telematici di negoziazione, indicati dalla normativa vigente:

- a) mediante affidamento diretto adeguatamente motivato;
- b) mediante indagine esplorativa di mercato effettuata anche in modo informale ove il responsabile unico del procedimento lo ritenga necessario.

In tali casi si procede con una determinazione a contrarre o atto equivalente, che approvando il lavoro o la prestazione oggetto dell'appalto, individua il nominativo dell'appaltatore, indicando altresì l'importo e

l'oggetto dell'affidamento, le ragioni della scelta ed il possesso dei requisiti di carattere generale, il RUP, e le principali condizioni contrattuali, nonché le altre indicazioni ed attestazioni previste per legge. La stipula del contratto avviene mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio, consistente in uno scambio di lettere commerciali anche tramite posta elettronica certificata.

### ART. 3 - STRUTTURA DELL'ALBO

L'Albo è articolato in differenti Sezioni secondo quanto specificato al comma 3 e queste, a loro volta, sono suddivise in categorie e sottocategorie merceologiche per le quali l'Operatore Economico può fare richiesta di iscrizione.

Scelta una Sezione ed una categoria merceologica è possibile selezionare una o più sottocategorie di interesse. Nel caso non siano previste delle sottocategorie, l'iscrizione si intende all'intera categoria.

Le tre sezioni in cui è suddiviso l'Albo sono le seguenti:

1) Operatori Economici esecutori di lavori pubblici.

L'Operatore Economico che intenda iscriversi all'Albo delle Aziende esecutrici di lavori pubblici, ha facoltà di registrarsi in tutte le categorie generali o specializzate per cui risulti in possesso di valido attestato di qualificazione SOA, rilasciato dagli Organismi abilitati. L'Operatore Economico privo di attestato di qualificazione SOA può comunque iscriversi alle categorie generali o specializzate di interesse (assimilate SOA) indicando l'importo massimo dei lavori eseguiti negli ultimi cinque esercizi finanziari per ogni categoria di iscrizione, e potrà essere invitato a presentare offerta esclusivamente per lavori d'importo pari o inferiore all'importo indicato in fase di iscrizione.

### 2) Operatori Economici fornitori di servizi.

L'Operatore Economico che intende iscriversi all'Albo Fornitori di Servizi ha facoltà di registrarsi ad un numero di categorie merceologiche pari alle abilitazioni indicate nel certificato camerale. Le categorie merceologiche alle quali il Soggetto richiedente vuole iscriversi devono trovare un preciso riscontro nelle attività espletate dal Soggetto medesimo rilevabili dal certificato della CCIAA. Fondazione per lo sport si riserva la facoltà di integrare il numero delle categorie/sottocategorie merceologiche previste, qualora le ritenga utili ai fini gestionali ovvero per specifiche esigenze sopravvenute.

## 3) Operatori Economici fornitori di beni.

L'Operatore Economico che intende iscriversi all'Albo Fornitori di Beni ha facoltà di registrarsi ad un numero di categorie merceologiche pari alle abilitazioni indicate nel certificato camerale. Le categorie merceologiche alle quali il Soggetto richiedente vuole iscriversi devono trovare un preciso riscontro nelle attività espletate dal Soggetto medesimo rilevabili dal certificato della CCIAA. Fondazione per lo sport si riserva la facoltà di integrare il numero delle categorie/sottocategorie merceologiche previste, qualora le ritenga utili ai fini gestionali ovvero per specifiche esigenze sopravvenute.

# ART. 4 REQUISITI DI AMMISSIONE E SOGGETTI AMMESSI

Sono ammessi a presentare l'istanza di iscrizione i soggetti di cui all'art. 45, comma 2, ad esclusione della lettera d), e all'art. 46, comma 1, ad esclusione della lettera e), del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., in possesso dei requisiti di carattere generale e professionale di cui all'art. 80 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.

# 1) Requisiti richiesti per tutti gli Operatori Economici

Ai fini dell'iscrizione, tutti gli Operatori Economici dovranno possedere i seguenti requisiti:

- A) cittadinanza italiana o di uno Stato aderente all'Unione Europea (per persone fisiche);
- B) iscrizione al Registro delle Imprese presso la competente Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura ovvero presso i registri professionali o commerciali dello Stato di provenienza;
- C) insussistenza delle cause di esclusione di cui all'art. 80 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
- D) ottemperanza alla normativa che disciplina il diritto al lavoro dei disabili (L. 68/99) salvo il caso in cui non siano tenuti al rispetto di tale normativa.

# 2) Requisiti richiesti per l'iscrizione all'Albo degli Operatori Economici esecutori di lavori pubblici:

- A) attestazione di qualificazione SOA in categoria e classifica adeguata per l'esecuzione di lavori di importo pari o superiore ad € 150.000,00 o per importi inferiori tramite attestazione e comprova ove richiesto dei requisiti di cui all'art. 90 D.P.R. 207/2010;
- B) attestazione del sistema di qualità aziendale per procedure di gara di importo pari o superiore alla III classifica così come definita dall'art. 63 comma 1 D.P.R. n. 207/2010;
- C) certificazioni equipollenti o abilitazioni camerali attestanti i requisiti tecnico professionali.

# 3) Requisiti richiesti per l'iscrizione all'Albo degli Operatori Economici fornitori beni e servizi:

- A) capacità economica e finanziaria, concernente il fatturato globale d'impresa, con dichiarazione di un fatturato negli ultimi tre esercizi antecedenti alla domanda di iscrizione all'albo, in relazione alla categoria merceologica per cui è richiesta l'iscrizione;
- B) capacità tecnica, documentata mediante:
  - a) descrizione dell'attrezzatura tecnica, con la precisazione delle misure adottate per garantire la qualità, nonché degli strumenti di studio e ricerca dell'impresa;
  - b) l'indicazione dei tecnici e degli organi tecnici di cui l'impresa ha la disponibilità;
  - c) certificazioni di legge e certificazioni volontarie rilasciate da organismi riconosciuti per la certificazione "Sistema Qualità"; il fornitore ha facoltà di presentare nell'apposita sezione altre certificazioni a comprova della propria capacità tecnica.

In sede di registrazione i dati vanno inseriti solo se pertinenti rispetto alla tipologia di Operatore Economico. Per i liberi professionisti vanno completate solo le risposte di competenza. In entrambi i casi (come per i soggetti di rappresentanza, i Direttori tecnici, i soggetti cessati, il possesso di determinate informazioni tecniche, quali Certificazioni e SOA, le informazioni commerciali, le informazioni sull'organizzazione aziendale) andranno seguite le indicazioni di cui all'allegato Manuale Operatore Economico.

## ART. 5 – DIVIETI

I soggetti che intendono registrarsi all'Albo potranno farlo con le seguenti limitazioni:

- 1) è vietata la presentazione di più domande per la medesima categoria di specializzazione;
- 2) è vietata la presentazione di domanda per la medesima categoria di specializzazione a titolo individuale ed in forma associata, nonché a titolo individuale e come componente di consorzi;
- 3) è vietata la presentazione di domanda per la medesima categoria di specializzazione quale componente di più consorzi;
- 4) è vietata la presentazione di domanda di iscrizione da parte di soci, amministratori, ovvero dipendenti o collaboratori a progetto, che rivestano una qualsiasi delle predette funzioni in altre società che abbiano già presentato istanza di iscrizione all'Albo;
- 5) è vietata la presentazione di domanda di iscrizione per società nelle quali uno o più soci siano amministratori o dipendenti di Fondazione per lo sport o loro parenti/affini di primo grado.

Solo in caso di società di capitali è ammissibile la comunanza di uno o più soci tra due soggetti richiedenti l'iscrizione all'Albo, purché tra gli stessi soggetti non intercorra un rapporto di collegamento o controllo ai sensi dell'art. 2359 cod. civ.

Qualora i soggetti di cui al comma 1 incorrano in uno dei divieti di cui al presente articolo, Fondazione per lo sport, ai fini dell'iscrizione all'Albo, prenderà in considerazione esclusivamente la prima iscrizione effettuata con le modalità di cui al successivo art. 6.

### ART. 6 - MODALITÀ DI ISCRIZIONE E MODIFICA

L'Operatore Economico interessato all'iscrizione dovrà compilare apposita istanza esclusivamente per via telematica collegandosi al sito istituzionale della Fondazione per lo sport, sezione "Albo Fornitori", in cui viene gestita l'iscrizione all'Albo (link: <a href="https://fondazionesport.pro-q.it">https://fondazionesport.pro-q.it</a>).

Non sono accettate istanze di iscrizione che avvengano con modalità differenti da quelle telematiche.

Ogni domanda di iscrizione presentata in altro modo deve intendersi come non accolta e Fondazione per lo sport non è obbligata a darne comunicazione al mittente.

Fondazione per lo sport non si assume alcuna responsabilità per il mancato invio di erronea documentazione o per disguidi di altra natura, o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o a forza maggiore. È compito dell'Operatore Economico leggere con attenzione e seguire le indicazioni e avvertenze fornite dal "portale" durante la compilazione.

Una volta effettuata la registrazione, l'Operatore Economico sarà guidato alla compilazione della propria anagrafica e quindi potrà procedere con l'iscrizione, seguendo le istruzioni contenute nell'allegato "Manuale Operatore Economico".

Dopo aver completato tutti i passaggi previsti dal "Manuale Operatore Economico" per la registrazione, il sistema rende disponibile la funzionalità di invio della richiesta di iscrizione.

La richiesta di iscrizione potrà essere approvata o respinta, in entrambi i casi entro 30 gg dalla richiesta, l'Operatore Economico riceverà una comunicazione dell'esito tramite Posta Elettronica Certificata. Tale comunicazione sarà, inoltre, presente all'interno del sistema nella sezione Comunicazioni Ricevute.

Nel caso in cui la domanda sia respinta, l'Operatore Economico sarà informato (tramite la suddetta comunicazione) circa le motivazioni che hanno causato la mancata approvazione, e potrà, in seguito, sottoporre nuovamente la domanda, previa ottemperanza delle modifiche richieste nella comunicazione.

Nel caso in cui un Operatore Economico abbia inviato la richiesta d'iscrizione/rinnovo/riqualifica dovrà attendere l'esito da parte della Stazione Appaltante prima di poter modificare i dati o allegare nuovi documenti.

Fino a quando la richiesta non sia stata esaminata (approvata o respinta) dalla Stazione Appaltante è infatti inibita la modifica dei dati da parte dell'Operatore Economico.

L'Operatore Economico cui viene respinta la domanda di iscrizione (o il rinnovo o la modifica) può comunque ripresentare la domanda.

# ART. 7 - MODALITÀ DI AGGIORNAMENTO DELL'ALBO

Ai fini del mantenimento dell'iscrizione ciascun Operatore Economico incluso nell'Albo sarà chiamato con cadenza annuale ad effettuare l'aggiornamento/conferma dei requisiti richiesti per l'iscrizione.

A ciascun operatore sarà inviata dal sistema automatico 60 (sessanta) giorni prima della scadenza dell'iscrizione un messaggio che gli ricorderà di provvedere all'aggiornamento del proprio profilo e di rinnovare la richiesta di iscrizione.

Gli Operatori Economici che non avranno provveduto all'aggiornamento nei termini sopra indicati decadranno dall'Albo, perdendo la qualifica di fornitore operativo. La sospensione non equivale alla cancellazione dell'Operatore Economico, potendo effettuare il rinnovo anche dopo la scadenza.

I dati rimarranno attivi nel sistema e, in caso di aggiornamento tardivo da parte dell'Operatore Economico, esso verrà riabilitato e sarà nuovamente visibile nell'Albo.

Farà fede la data e l'ora di chiusura della procedura di aggiornamento on-line.

L'Operatore Economico interessato dal provvedimento di sospensione per intervenuta decadenza riceverà formale comunicazione della sua nuova situazione.

La procedura di rinnovo è uguale a quella prevista per l'iscrizione ordinaria

Ciascun Operatore Economico è comunque tenuto ad aggiornare tempestivamente la propria iscrizione a fronte di variazioni intervenute sia in riferimento alla/e categoria/e merceologica/che per le quali si è iscritti all'Albo, nonché ai requisiti minimi e alle altre informazioni fornite in sede di iscrizione.

L'Operatore Economico che subisce una qualsiasi variazione relativa all'istanza precedentemente inviata dovrà procedere alla riapertura della stessa, alla compilazione dei dati da variare e all'inoltro dell'istanza modificata.

Tale procedura comporta l'automatica sospensione dell'Operatore Economico dall'Albo.

Detta sospensione, a seguito delle opportune verifiche del caso, potrà essere annullata (riattivazione del soggetto) o meno (conferma della sospensione) a seconda che la procedura di verifica abbia dato esito positivo o negativo che sarà comunicato tramite mail all'indirizzo di posta elettronica indicato in fase di registrazione.

## **ART. 8 – VERIFICHE**

La Fondazione per lo sport effettuerà periodicamente verifiche a campione sugli Operatori Economici iscritti, al fine di accertare il possesso dei requisiti dichiarati in sede di iscrizione. L'Operatore Economico nei cui confronti detta verifica dovesse dare esito negativo sarà cancellato dall'Albo ai sensi dell'art. 10 del presente Regolamento e, sussistendone i presupposti, ricorreranno le ulteriori conseguenze di legge derivanti da eventuali false dichiarazioni.

In sede di presentazione dell'offerta, gli Operatori Economici invitati a gara dovranno attestare sotto la propria responsabilità penale, mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione in conformità alle disposizioni del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, che i dati forniti nell'ambito dell'iscrizione all'Albo corrispondono al vero. Tale dichiarazione, a discrezione di Fondazione per lo sport e secondo quanto previsto dalla normativa vigente, sarà sottoposta a verifica con riferimento all'aggiudicatario. La medesima dichiarazione dovrà essere resa anche dall'Operatore Economico individuato quale diretto affidatario e sarà verificata anteriormente al conferimento dell'incarico. L'eventuale esito negativo della verifica di cui al presente comma determinerà a carico dell'Operatore Economico, oltre ai provvedimenti di cui al punto precedente, le ulteriori conseguenze di legge derivanti da false dichiarazioni.

### ART. 9 - INFORMAZIONI GENERALI

Tutte le richieste d'offerta nonché tutte le comunicazioni conseguenti all'espletamento delle gare saranno recapitate a mezzo posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo di posta elettronica indicato dall'Operatore Economico in fase di iscrizione all'Albo.

Qualora l'Operatore Economico non disponesse di un indirizzo PEC, non sarà possibile inoltrare la richiesta di inserimento nell'Albo, in quanto requisito obbligatorio all'iscrizione e obbligo di legge parimenti alla comunicazione della stessa al registro imprese.

L'iscrizione all'Albo comporta l'accettazione incondizionata di quanto contenuto nel presente Regolamento ed eventuali integrazioni e modificazioni, visibili alla pagina: <a href="https://fondazionesport.pro-q.it.">https://fondazionesport.pro-q.it.</a>

### ART. 10 - DURATA DELL'ISCRIZIONE E CANCELLAZIONE DALL'ALBO

Gli Operatori Economici, limitatamente all'arco temporale su indicato all'art 7, rimangono iscritti all'Albo fino a quando non interviene apposito provvedimento di cancellazione.

La cancellazione dall'Albo è disposta d'ufficio previo esperimento della procedura in contraddittorio di cui al capoverso successivo, nei seguenti casi:

- carenza, originaria o sopravvenuta, dei requisiti di ordine generale e di idoneità professionale di
  cui al precedente art. 4, o falsa dichiarazione in merito alla capacità economico-finanziaria e
  tecnico-organizzativa risultante dalle informazioni rese in sede di iscrizione all'albo ai sensi
  dell'art. 4, accertate in esito alle verifiche di cui all'art. 8;
- mancato aggiornamento della propria candidatura a fronte di intervenute variazioni di cui all'art. 7;
- grave negligenza o malafede da parte dell'Operatore Economico nell'esecuzione del contratto.

Nei casi previsti nel comma precedente, Fondazione per lo sport comunicherà l'avvio del procedimento di cancellazione d'ufficio all'Operatore Economico tramite l'invio di una PEC contenente sintetica motivazione. Eventuali controdeduzioni dovranno pervenire entro 15 giorni. Fondazione per lo sport, decorsi 15 giorni dal ricevimento delle stesse, si pronuncerà definitivamente in merito alla cancellazione.

L'iscrizione all'Albo dell'Operatore Economico coinvolto nel procedimento di cancellazione sarà sospesa sino al termine di detto procedimento, l'iscrizione sarà sospesa anche qualora l'Operatore Economico abbia in corso un procedimento giudiziale con la Stazione appaltante, fino al termine del procedimento stesso.

L'eventuale cancellazione comporterà l'eliminazione da tutte le sezioni dell'Albo e per tutte le categorie merceologiche per le quali l'Operatore Economico era stato iscritto.

La cancellazione potrà essere disposta anche su iniziativa dell'interessato.

# ART. 11 - CRITERI DI GESTIONE E MOVIMENTAZIONE DELL'ALBO

Tutte le richieste d'offerta nonché tutte le comunicazioni conseguenti all'espletamento delle gare verranno inoltrate solo ed esclusivamente via PEC all'indirizzo di posta elettronica certificata specificatamente indicato nell'istanza.

La scelta dei fornitori da invitare alle procedure di gara e la ricerca di mercato rispetteranno i principi di rotazione con selezione casuale generata dal software nonché in ottemperanza ai principi dettati dalla normativa vigente.

Il ricorso all'Albo non è obbligatorio ai fini dell'invito a procedure di gara o all'affidamento di lavori servizi e forniture nei seguenti casi:

- assenza di ditte iscritte per la categoria/sottocategoria d'interesse;
- mancanza di categorie/sottocategorie appropriate;

- per gli affidamenti di modico valore al di sotto di € 1.000,00, al netto degli oneri tributari;
- negli altri casi previsti dalla normativa vigente.

Può non essere fatto ricorso all'Albo dei fornitori per gli acquisti economali (<a href="http://www.fondazionesport.it/allegati/REGOLAMENTO%20PER%20LA%20GESTIONE%20DI%20UN">http://www.fondazionesport.it/allegati/REGOLAMENTO%20PER%20LA%20GESTIONE%20DI%20UN</a> %20FONDO%20CASSA%20-%2017.12.2014 141217042248.pdf) e nei casi in cui le normative vigenti impongono l'acquisto tramite altri strumenti di negoziazione elettronica.

L'inclusione dell'Operatore Economico nell'Albo non costituisce titolo per pretendere l'affidamento di lavori servizi o forniture e non costituisce alcun vincolo per Fondazione per lo sport.

### ART. 12 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Il Titolare del trattamento dei dati personali è la Fondazione per lo Sport del Comune di Reggio Emilia, Via F.lli Manfredi n. 12/D – Reggio Emilia.

Il Responsabile della Protezione dei Dati personali della Fondazione per lo Sport del Comune di Reggio Emilia è raggiungibile all'indirizzo mail: dpofondazionesport@comune.re.it.

I dati raccolti saranno trattati ai sensi del Regolamento UE 2016/679 esclusivamente nell'ambito della gara cui si riferisce il presente Disciplinare per le finalità connesse e strumentali all'espletamento del relativo procedimento e verranno conservati sino alla conclusione del procedimento presso la sede della Fondazione per lo Sport, Via F.lli Manfredi n. 12/D – Reggio Emilia. Il trattamento di detti dati avverrà presso la sede della Fondazione medesima, con l'utilizzo di procedure manuali, informatiche e/o telematiche nei modi e limiti necessari per perseguire le finalità di cui sopra.

Gli interessati possono rivolgersi al Titolare del trattamento e al Responsabile della protezione dei dati per esercitare i diritti di cui agli Artt. 15 e seguenti del Regolamento UE 2016/679 inviando una mail all'indirizzo: dpofondazionesport@comune.re.it.

## ART. 13 - RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA

La cancellazione dall'Albo potrà comunque essere attivata da Fondazione per lo sport in caso di commissione di un reato previsto dal D.lgs. 231/01 e s.m.i., anche non in relazione a rapporti con la stessa, accertato con sentenza passata in giudicato che riconosca la responsabilità dell'Operatore Economico o a seguito di applicazione della pena su richiesta delle parti ex art. 444 c.p.p., nonché in caso di irrogazione, anche in sede cautelare, delle sanzioni interdittive del divieto di contrarre con la pubblica amministrazione o dell'interdizione dall'esercizio dell'attività.

In ogni caso, al momento dell'eventuale apertura di un procedimento in sede penale nei confronti del fornitore per reati rilevanti ai sensi del D.lgs. 231/2001, dovrà esserne data informazione immediata a Fondazione per lo sport.

## ART. 14 - OBBLIGHI DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Gli Operatori Economici iscritti all'Albo dovranno rispettare quanto disposto dall'art. 3 della legge n. 136/2010 e s.m.i. ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari relativi ai contratti pubblici.

## ART. 15 - NORMA DI COORDINAMENTO

Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si rinvia alle leggi ed ai regolamenti vigenti in materia.

## ART. 16 - PUBBLICITÀ

Il presente documento è pubblicato sul sito istituzionale della Fondazione per lo sport (<a href="http://www.fondazionesport.it/Sezione.jsp?idSezione=81">http://www.fondazionesport.it/Sezione.jsp?idSezione=81</a>).

## **ART. 17 - ENTRATA IN VIGORE**

Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul sito istituzionale della Fondazione per lo sport (http://www.fondazionesport.it/Sezione.jsp?idSezione=81).